

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Ammissione al passivo fallimentare del credito del sindaco***

di Emanuel Monzeglio



L'ordinanza della [Corte di Cassazione n. 5128 del 16.02.2022](#) ha **respinto il ricorso proposto dal sindaco** della società fallita **confermando la posizione assunta dal Tribunale di Napoli**.

Il Tribunale partenopeo aveva ritenuto che, nonostante dovesse “ritenersi pacifica” la posizione di sindaco in seguito al conferimento dell’incarico deliberato dal consiglio di amministrazione, il relativo **credito professionale** maturato dal ricorrente **non poteva essere ammesso al passivo fallimentare in quanto lo stesso non aveva fornito la prova dell’esatto adempimento**, come suo onere.

Invero, il **sindaco** di una società **può presentare domanda di insinuazione al passivo fallimentare** in via di privilegio – ex [articolo 2751-bis, n. 2, cod. civ.](#) – qualora sia in grado di **dimostrare il corretto assolvimento dei propri obblighi** (vedasi articolo “[È onere del sindaco provare lo svolgimento della propria prestazione](#)” del 28.12.2021).

Nel caso di specie, il sindaco della società fallita aveva **proposto ricorso** - in opposizione al decreto del giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo – ai sensi dell’**articolo 98 L.F.** il quale prevede la possibilità, per il creditore o il titolare di diritti sui beni mobili o immobili, di **proporre opposizione contestando** che la propria domanda sia stata **accolta in parte o che sia stata respinta**. L’opposizione è proposta **nei confronti del curatore fallimentare**.

La causa del ricorso è stata proprio il **rigetto, da parte del giudice delegato, dell’istanza di ammissione** al passivo fallimentare - del credito professionale maturato dal ricorrente nella sua qualità di componente del collegio sindacale - facendo **riferimento al principio** sancito dall’articolo 1460 cod. civ., ovvero **l’eccezione d’inadempimento**.

Per chiarezza espositiva è bene precisare che cosa si intende per “**eccezione di inadempimento**”.

Il sopra citato articolo prevede che nei contratti con prestazioni corrispettive, **ciascuno dei contraenti può “rifiutarsi” di adempiere la propria obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.**

Entrando nel merito del ricorso, ad **avviso del sindaco** della società fallita **l’eccezione di inadempimento**, sollevata dal giudice delegato e poi ripresa dal curatore, **era inammissibile** oltre al fatto che sarebbe stata **formulata in modo “apodittico e vuota di contenuti, non avendo specificato in qual modo si sarebbe concretizzata l’inesattezza dell’adempimento della prestazione professionale fornita”.**

**I giudici di legittimità**, seguendo la non contrastata ed univoca giurisprudenza espressa dalla suddetta Corte nella “*subiecta materia*”, hanno ritenuto **infondato il ricorso** proposto dal ricorrente.

Nello specifico il Collegio osserva come, nel caso in cui il **debitore** convenuto per l’adempimento **si avvalga dell’eccezione di inadempimento** ai sensi dell’articolo 1460 cod. civ., **si invertono i ruoli delle parti in lite**, nonostante il principio consolidato secondo cui il creditore che agisca per l’adempimento debba soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi quindi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, essendo a carico del debitore l’onere della prova del fatto estintivo dell’obbligazione stessa.

Più precisamente, **il debitore** eccipiente dovrà limitarsi, solamente, ad **allegare l’altrui inadempimento** e sarà, quindi, **onere del creditore agente dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.**

Ciò posto e precisato, la Corte ha rilevato come – a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dal fallimento – il **sindaco** ricorrente **non abbia “affatto adempiuto all’onere della prova”** per dimostrare l’esatto adempimento della sua prestazione professionale. Infatti, i giudici del Tribunale di Napoli, a supporto della loro posizione, hanno evidenziato come il ricorrente **non abbia depositato** alcun verbale delle verifiche trimestrali, dei verbali delle assemblee alle quali quest’ultimo ha partecipato ovvero qualsiasi altro verbale degli organi sociali atti a **dimostrare la corretta esecuzione della propria prestazione professionale.**

In conclusione la Suprema Corte ha precisato, altresì, che anche se **è onere della parte che invoca l’inadempimento** allegare con sufficiente specificità il **contenuto dell’inesattezza dell’adempimento**, va considerato che **porre a carico del debitore convenuto un onere di allegazione eccedente** - rispetto a quanto sia sufficiente per individuare il contenuto dell’obbligo – si tradurrebbe in una **falsa applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori** (Cassazione, n. 12501/2015).